



Il Ministero dell'Interno

DI CONCERTO CON

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 7 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), come modificato dall'art. 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), che finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO il precedente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 6 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014 - supplemento ordinario n. 88 – concernente l'attribuzione ai comuni di un contributo, pari complessivamente a 625 milioni di euro, in relazione ai gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 731, della legge di stabilità 2014;

VISTO il precedente decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2015, concernente l'attribuzione ai comuni di un contributo, pari complessivamente a 530 milioni di euro per l'anno 2015, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014 derivante dalle disposizioni previste dall'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34;

VISTO il precedente decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 133 del 9 giugno 2016, concernente l'attribuzione ai comuni di un contributo, pari complessivamente a 390 milioni di euro per l'anno 2016, in



Il Ministero dell'Interno

DI CONCERTO CON

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

proporzione alle quote già attribuite con il predetto decreto del 6 novembre 2014;

VISTO l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017, che, per l'anno 2017, ha attribuito ai comuni una parte, pari complessivamente a 300 milioni di euro, del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare, di cui all'art. 1, comma 433, della legge di bilancio 2017, legge 11 dicembre 2016, n. 232, in proporzione alle quote già attribuite con il predetto decreto del 26 maggio 2016, nella misura indicata nella allegata tabella B;

VISTO l'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di bilancio 2018, che ha confermato, anche per l'anno 2018, l'attribuzione ai comuni interessati del predetto contributo, pari complessivamente a 300 milioni di euro, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI, sempre nella misura indicata per ciascun ente nella richiamata tabella B;

VISTO l'art. 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019, che per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, attribuisce ai comuni un contributo complessivo di 190 milioni di euro, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale;

CONSIDERATO che il successivo comma 893 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 prevede che il contributo in argomento è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui



Il Ministero dell'Interno

DI CONCERTO CON

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017;

VISTA l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 14 febbraio 2019;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1, comma 894 della legge n. 145 del 2018 le spese finanziate con le risorse assegnate con il presente decreto devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno;

DECRETA Articolo 1

(Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 190 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale)

1. Il contributo compensativo per l'importo complessivo pari a 190 milioni di euro, per gli anni dal 2019 al 2033, previsto l'art. 1, comma 892 della legge di bilancio 2019 - legge n. 145 del 2018 – a favore dei comuni, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI e da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale, è ripartito nelle quote indicate nell'allegato A), che fa parte integrante del provvedimento.



Il Ministero dell'Interno

DI CONCERTO CON

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

2. Gli importi spettanti ai comuni della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, nella misura determinata nell'allegato A) al presente decreto, sono devoluti alla regione che provvede alla successiva attribuzione ai comuni beneficiari, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale, delle relative norme di attuazione e delle eventuali specifiche disposizioni legislative di settore.
3. Le quote di cui all'allegato A sono determinate in proporzione a quelle già attribuite ai comuni dalla Tabella B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017.
4. Per l'anno 2019 e le annualità successive, per la concessione dei contributi ai nuovi comuni risultanti da procedure di fusione, incorporazione e scissione, si terrà conto delle operazioni aritmetiche relative alle quote già attribuite agli enti territoriali interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2019

Il Capo Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali
Elisabetta Belgiorno

Il Ragioniere Generale dello Stato

Daniele Franco